

Dopo alcuni mesi, lo studente chiedeva il mio intervento lamentando che l'Azienda non aveva ancora disposto l'erogazione del beneficio.

Alla mia sollecitazione, l'Azienda confermava che, per motivi tecnici, si era verificato un disguido, al quale la stessa aveva prontamente ovviato provvedendo al pagamento di quanto spettante all'interessato.

- Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Bologna.

N. 741/2002

In sede di verifica della sussistenza dei presupposti per concedere una borsa di studio quale studente "fuori sede", l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Bologna aveva richiesto allo stesso di inviare improrogabilmente, entro una certa data, copia del contratto di locazione dichiarato nell'autocertificazione.

L'interessato faceva pervenire la documentazione richiesta oltre i termini fissati; conseguentemente, l'Azienda lo depennava dall'elenco delle borse di studio quale "fuori sede" e lo inseriva nella categoria "studente in sede".

L'interessato si rivolgeva a me in quanto non convinto dell'operato dell'Azienda. La richiesta di quest'ultima, infatti, era stata inviata nel periodo pasquale con lettera ordinaria: in quel periodo, come è noto, gli studenti non residenti a Bologna rientrano in famiglia, e così aveva fatto anche lui. Aveva pertanto trovato la lettera dell'Azienda al suo ritorno, quando oramai era scaduto il termine di presentazione della documentazione. Al contrario, la comunicazione di decadenza dal beneficio quale fuori sede era stata inviata con raccomandata alla sua residenza.

Pur consapevole che la determinazione dell'ARSTUD era in linea con le previsioni del bando di concorso, ho fatto presente a quest'ultima che, nella circostanza, appariva opportuno valutare l'ipotesi di riammettere lo studente al beneficio richiesto.

Sono stata estremamente lieta di ricevere una risposta con la quale l'Azienda, dopo aver ribadito la correttezza delle procedure seguite, comunicava di aver provveduto a riammettere nell'elenco dei beneficiari di borsa di studio "fuori sede" sia lo studente per il quale ero intervenuta e sia anche altri 13 studenti che si trovavano in situazione analoga.

- Azienda USL Città di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Unità Operativa Medicina Legale e Accertativa.

N. 662/2002

Quando la collaborazione tra le strutture pubbliche riesce ad aiutare fattivamente il cittadino.

Per poter rinnovare la patente, un invalido doveva ogni due anni sottoporsi a visita medica presso la Commissione medica locale di Bologna; a questo scopo, due mesi prima della scadenza del documento aveva telefonato al CUP, ma gli era stato risposto che, non era possibile prenotare con tanto anticipo.

Dopo alcuni tentativi infruttuosi, l'interessato finalmente riusciva ad avere la prenotazione, ma solamente per una data successiva a quella di scadenza della patente.

Il cittadino era disperato, perché nel frattempo non avrebbe potuto utilizzare l'autovettura per recarsi al lavoro, posto in zona non servita adeguatamente da mezzi pubblici.

Infruttuose erano risultate le sue insistenze per ottenere la visita in un momento antecedente.

Ho prospettato allora al Presidente della Commissione Medica Locale la vicenda, facendo presente che l'interessato si trovava in una situazione a lui pregiudizievole nonostante avesse posto in essere tutta la sua diligenza, e, pur essendo consapevole che si trattava di un disservizio non imputabile alla struttura da lui diretta, gli ho chiesto di farsi carico di trovare una soluzione, possibilmente anticipando la visita all'invalido ad una seduta precedente alla scadenza della patente.

Il Presidente ha allora contattato personalmente l'interessato e concordato la visita per una data antecedente la scadenza della patente.

- Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Bologna.

N. 276/2002

Nell'agosto 2001 un cittadino bolognese aveva richiesto al Comune di Bologna di verificare se i rumori molesti e continui provenienti da un esercizio commerciale sottostante la sua abitazione superassero i limiti di legge.

L'Ente comunale inviava prontamente l'esposto all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'Ambiente, richiedendole di verificare se venivano rispettati i limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Nonostante i numerosi solleciti, l'Agenzia non dava alcun riscontro, finché nell'aprile 2002 l'interessato si rivolgeva a me.

Anch'io sollecitavo ripetutamente la predetta Agenzia finché, dopo alcuni mesi, la stessa effettuava un sopralluogo ed accertava che le emissioni sonore dell'esercizio commerciale in argomento superavano i limiti di rumore consentiti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

L'Agenzia pertanto proponeva al Comune di adottare un'ordinanza sindacale che imponesse al legale rappresentante dell'azienda di predisporre le opere necessarie per ridurre le emissioni sonore provenienti dai macchinari presenti nell'esercizio.

Tenuto conto dell'urgenza di tutelare la salute pubblica, l'amministrazione comunale adottava immediatamente i provvedimenti occorrenti, con grande sollievo dell'interessato.

- Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna – Distretto Territoriale di Montagna – Castel di Casio (Bologna).

N. 205/2002

Nell'anno 2000 una signora chiedeva l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, allegando la documentazione.

Dopo averle chiesto la presentazione di ulteriori documenti, necessari per il completamento della pratica, l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'Ambiente esprimeva parere contrario alla soluzione progettuale presentata, e il Comune sospendeva le proprie determinazioni.

La signora presentava una nuova richiesta di autorizzazione, con la progettazione di un nuovo e diverso sistema di scarico, sulla quale ARPA esprimeva parere favorevole con prescrizioni, tra le quali l'ottenimento dell'autorizzazione, da parte dell'Ente gestore del corpo idrico ricettore, dell'allacciamento dello scarico al fosso stradale.

Il Comune, peraltro, non concedeva l'autorizzazione poiché *“ai sensi dell'art.16 del Regolamento comunale per gli scarichi nelle condotte destinate alle acque piovane (quali fossi stradali) è vietato evacuare acque di qualunque altro tipo”*.

Nuovamente nel dicembre 2001, facendo seguito ai colloqui intercorsi con un Tecnico di prevenzione di ARPA, la signora presentava al Distretto Territoriale ARPA la documentazione relativa alla nuova soluzione tecnica elaborata, indicata quale migliore anche dal punto di vista della tutela dell'ambiente.

Anche su tale richiesta però il Distretto esprimeva parere negativo, motivando con la valutazione negativa operata dal Dipartimento di sanità pubblica.

A questo punto l'interessata, disperata, chiedeva il mio intervento.

Dopo aver espresso le mie considerazioni su alcuni aspetti della vicenda, invitavo l'amministrazione comunale e il Distretto Territoriale ARPA, eventualmente coinvolgendo anche il Dipartimento di Sanità pubblica, a ricorrere ad una conferenza di servizi al fine di elaborare indicazioni tecnico - procedurali sulla base delle quali la signora potesse presentare un'ulteriore domanda con sufficiente sicurezza di una positiva definizione del procedimento.

Il suggerimento è stato accolto e, finalmente, la vicenda è giunta ad una positiva soluzione.

- **Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.**
N. 192/2002

Il Centro per la tutela dei diritti dei malati di Ferrara mi chiedeva di esprimermi su una situazione nella quale non era stato possibile acquisire il parere della Commissione mista conciliativa in quanto la stessa non era ancora stata rinnovata.

Rispondevo al Centro che non rientra nella mia competenza fornire pareri, bensì esplicitare interventi: peraltro, sarebbe stata mia cura sensibilizzare l'Azienda Ospedaliera per garantire l'attivazione di un organismo tanto importante per garantire agli utenti del servizio socio - sanitario la tutela prevista dalla normativa vigente.

Dopo svariati solleciti, apprendevo che la Commissione esisteva, ma era carente del Presidente, dimissionario, e che era già stato sollecitato l'organismo competente alla nuova designazione.

Finalmente, a distanza di sei mesi dal primo intervento, mi veniva comunicata l'avvenuta integrazione della Commissione.

Ciò nonostante, dopo qualche tempo il Centro per la tutela dei diritti dei malati mi faceva presente che l'Ufficio pubbliche relazioni dell'Ospedale S. Anna gli aveva fornito notizie diverse: che cioè la Commissione non era più attiva dal maggio 2000 e che, qualora fosse stata ricostituita, sarebbe stata sua cura trasmettere alla stessa la pratica già all'origine della vicenda.

Di nuovo interpellavo l'Azienda Ospedaliera chiedendo spiegazioni.

Infine, a distanza di nove mesi dal mio primo intervento, l'Azienda mi trasmetteva il provvedimento di nomina dei due rappresentanti dell'Azienda Ospedaliera e di presa d'atto della ricostituzione della Commissione.

- **Consorzio della Bonifica Renana – Bologna.**
N. 159/2002

Solo fortunatamente un contribuente era entrato in possesso di una cartella di pagamento per quote consortili relativa all'anno 2000, che gli era stata notificata all'indirizzo nel quale l'interessato non risiedeva da circa dieci anni.

Egli mi chiedeva pertanto di intervenire facendomi anche presente che, al contrario, precedenti richieste di pagamento gli erano state regolarmente inoltrate all'attuale indirizzo.

Al mio invito a farmi conoscere le cause di questo disservizio, lamentato anche da altri contribuenti, il Consorzio della Bonifica Renana replicava che il Concessionario della riscossione, competente a provvedere alla notifica delle cartelle, gestisce tutti i dati concernenti i contribuenti, ivi compresa ovviamente l'individuazione dell'indirizzo.

Il Consorzio mi faceva inoltre presente che, nonostante non fosse obbligato a tale adempimento, in precedenza aveva provveduto ad inviare per posta ordinaria diversi avvisi bonari di pagamento all'indirizzo esatto del contribuente.

Devo sottolineare in proposito che casi consimili sono stati da me trattati con particolare cura nella considerazione che la corretta notifica delle cartelle esattoriali è fondamentale per assicurare la legittimità delle procedure esecutive che vengono attivate decorso inutilmente il termine di legge. Infatti, gli enti concessionari, decorsi 60 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale senza che sia intervenuto il pagamento, possono chiedere subito il fermo amministrativo dei mobili registrati del contribuente.

Nel caso di specie, le argomentazioni del Consorzio di Bonifica hanno confermato che si era verificato un disagio che poteva comportare conseguenze abnormi per il contribuente, tanto più inammissibile dato il lungo tempo trascorso dalla modifica di indirizzo.

8. Casistica di alcuni degli interventi più significativi svolti nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato ai sensi dell'art.16 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Vengono riportati di seguito alcuni degli interventi più significativi svolti nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato ai sensi dell'art.16 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

- **Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.
N. 146/2002**

Un Assistente Capo della Polizia di Stato in pensione aveva richiesto ed ottenuto dalla Questura di Bologna di fruire anche nell'anno 2001 di un ciclo di cure termali.

Rientrato a Bologna dopo aver effettuato il ciclo prescritto, egli aveva presentato alla Prefettura (ora Ufficio Territoriale del Governo) domanda di rimborso, senza ottenere alcun riscontro.

Solo a seguito di ripetute sollecitazioni, dopo sei mesi l'Ufficio Territoriale del Governo gli rispondeva che non era possibile rimborsare queste spese, dal momento che la fattura attestante il costo del soggiorno era stata rilasciata da un'agenzia di viaggio, e non da un albergo come richiede una circolare del Ministero dell'Interno del 1985.

L'interessato chiedeva allora il mio intervento ritenendo di aver subito un'ingiustizia.

Facevo allora presente all'Ufficio Territoriale del Governo che, essendo il viaggio stato organizzato dall'agenzia, la fattura rilasciata dalla stessa, regolarmente quietanzata, costituiva il solo titolo attestante le spese di soggiorno sostenute per il periodo indicato.

Il documento fiscale, peraltro accompagnato da conforme dichiarazione dell'albergo, appariva quindi in linea con quanto richiesto dal D.P.C.M. 5 luglio 1965, secondo il quale *"Per ottenere i rimborsi di cui sopra il personale dovrà presentare...le fatture originali relative alle spese di soggiorno debitamente quietanzate"*.

La pretesa di riconoscere il diritto al rimborso solamente in presenza della fattura di un albergo era quindi frutto di un'interpretazione restrittiva, anche se è indubbio che questa è la fattispecie che comunemente si verifica.

Poiché l'Ufficio Territoriale del Governo insisteva nelle proprie determinazioni, richiamandosi a recenti disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno e ad un parere del Ministero del Tesoro, richiedevo al Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno di esprimere il proprio parere in merito, anche in considerazione del fatto che il problema riguardava un certo numero di soggetti.

Con profonda soddisfazione il Ministero dell'Interno mi comunicava che aveva autorizzato, sia pure in via del tutto eccezionale, il rimborso delle spese.

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna 2.**
N. 936/99

Dò conto di una complessa ed annosa vicenda che, nonostante tutti i miei sforzi, non è stato possibile risolvere in maniera soddisfacente.

Pur essendo consapevole che la soluzione da me auspicata poteva risultare difficoltosa, dal momento che attualmente non esiste una normativa ad hoc, ritengo ciò nonostante che, con una applicazione più consapevole dei principi di buona condotta amministrativa e di equità, la vicenda si sarebbe potuta risolvere positivamente.

L'episodio mi impone comunque di richiamare l'attenzione del Parlamento e delle forze politiche sulla opportunità di adottare una normativa specifica diretta a tutelare, anche sotto l'aspetto del pagamento delle imposte, i soggetti che vengono raggirati, affinché al danno subito non si aggiunga la beffa di dover pagare le imposte per un negozio nullo o non suscettibile di alcuna efficacia concreta, come nel caso di specie.

Questi i fatti.

Nel marzo 1996 una signora acquistò con atto pubblico un appartamento, pagando le imposte dovute come prima casa.

Successivamente la stessa apprese che l'appartamento era già stato venduto anche ad un altro soggetto.

La controversia giudiziaria tra le due parti acquirenti circa l'effettiva titolarità dell'immobile perdurò fino al marzo 1999, quando tra le stesse intervenne una transazione con la quale la signora riconosceva i diritti della controparte sull'immobile.

Dopo alcuni mesi, l'interessata richiese al Secondo Ufficio delle Entrate di Bologna di conoscere se, in occasione dell'acquisto di altro appartamento, avrebbe potuto beneficiare del credito d'imposta previsto dalla legge 448/98 per l'acquisto di un successivo appartamento come "prima casa", ma il predetto Ufficio fiscale negò tale possibilità.

L'interessata allora, nel settembre 2000, chiedeva al Secondo Ufficio il rimborso delle imposte pagate per l'acquisto del primo appartamento per il quale, a fronte di un solo trasferimento di proprietà, l'amministrazione aveva percepito due volte le imposte corrispondenti.

L'Ufficio negava il rimborso sul presupposto che l'istanza era pervenuta oltre il termine di decadenza di tre anni dal pagamento dell'imposta principale, come previsto dall'art.77 del D.P.R. n. 131 del 1986.

A quel punto la signora si è rivolta a me.

Facevo allora presente all'Ufficio che, in realtà, l'art.77 richiamato prevede che *"Il rimborso dell'imposta... deve essere richiesto, a pena di decadenza...entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione"*.

Nel caso di specie, il termine per chiedere il rimborso andava individuato nel momento in cui era sorto il diritto alla restituzione: fino al marzo 1999 era, infatti, pendente la controversia circa l'effettiva proprietà dell'appartamento, e in questa situazione la signora non aveva interesse, e soprattutto diritto, a richiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso delle imposte pagate.

D'altro canto, è intuibile che, se il quel momento la ricorrente avesse richiesto il rimborso, l'Ufficio fiscale non l'avrebbe concesso poiché la stessa era ancora da ritenersi proprietaria dell'immobile.

Soltanto allorché la controversia era cessata – marzo 1999 - era maturato il diritto al rimborso delle imposte pagate per un immobile che non le era mai stato trasferito; conseguentemente, la domanda di rimborso, presentata nel settembre 2000, era da ritenersi in termini.

La vicenda si è conclusa in questi giorni, a seguito di un parere negativo dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia-Romagna.

Quest'ultima ha ritenuto che la signora non abbia diritto al rimborso alla luce della normativa civilistica in materia di trascrizione e tributaria in materia di imposta di registro.

Sotto l'aspetto civilistico, afferma l'Agenzia, i trasferimenti restano tutti validi, anche se uno solo, in virtù della trascrizione, è opponibile agli altri.

Sotto l'aspetto tributario, per entrambi si è realizzato il presupposto d'imposta richiesto dalla legge, vale a dire l'atto pubblico di compravendita.

L'Agenzia conclude richiamando l'art.38 del citato D.P.R. 131/1986, norma che prevede la restituzione dell'imposta di registro solamente nell'ipotesi che l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato.

Pur essendo consapevole che una parte della giurisprudenza configura l'imposta di registro come imposta d'atto, indipendentemente dall'efficacia dello stesso, e pur comprendendo, come dicevo sopra, la difficoltà della questione, mi limito a ricordare che la registrazione ha lo scopo di accertare la legale esistenza degli atti, nella fattispecie di un atto traslativo della proprietà di un bene immobile: in questo caso, non vi è stata alcuna traslazione di proprietà, ma una semplice e volgare truffa in danno della seconda acquirente.

A mio avviso, una maggiore disponibilità ed equità da parte dell'amministrazione finanziaria avrebbe potuto alleviare, anche se in minima parte, le conseguenze della truffa ordita a danno della signora.

- **Ministero della Difesa - Distretto Militare di Bologna.**
N. 683/2002

Un ragazzo aveva chiesto di essere dispensato dal compiere il servizio militare di leva in quanto si trovava nelle condizioni richieste dalla legge.

L'istanza, redatta su modulo prestampato, era stata presentata all'Ufficio Reclutamento del Distretto Militare di Bologna, per essere inoltrato al Ministero della Difesa.

L'interessato non riceveva alcuna comunicazione: successivamente, però, con suo grande disappunto veniva chiamato al servizio militare, e doveva conseguentemente recedere dal contratto di formazione - lavoro in corso.

Mi sono interessata alla vicenda su sollecitazione del padre del ragazzo, che lamentava come, in tal modo, il figlio avrebbe perso il residuo periodo di lavoro e la conseguente possibilità di essere assunto a tempo indeterminato.

Ho allora interpellato con la massima sollecitudine il Distretto Militare: nel giro di alcuni giorni sono stata contattata telefonicamente per un approfondimento della vicenda e per conoscere il numero telefonico dell'interessato.

L'istanza del ragazzo, per errore trasmessa con ritardo al Ministero, è stata inviata con la massima urgenza: l'interessato ha così potuto beneficiare della sospensione del periodo di leva ed è potuto tornare al proprio posto di lavoro.

- **Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Didattica 2^a - Casalecchio di Reno (Bologna).**

N. 286/2002

Un bambino non era stato ammesso in una scuola materna di Casalecchio di Reno perché residente a Bologna, ai confini del territorio di Casalecchio, benché i suoi due fratelli frequentassero quello stesso plesso.

Infatti, applicando i principi elaborati per la formazione della graduatoria, che ponevano come quarto criterio di precedenza i residenti in altri comuni, il figlio minore era stato collocato al 45° posto.

La madre del bimbo mi faceva presente allora che il bambino soffriva di disagi psichici i quali, a detta dei medici, si sarebbero inevitabilmente aggravati se fosse stato allontanato dai fratelli e dal proprio ambiente.

D'altro canto, poiché l'Istituto aveva espressamente richiesto garanzie che non venissero effettuate doppie iscrizioni, a suo tempo la signora non aveva iscritto il minore anche presso una scuola bolognese, né ciò era stato possibile una volta che aveva avuto notizia della mancata ammissione perché le iscrizioni erano chiuse.

Facevo allora presente alla Direzione Didattica 2° Circolo che l'utilizzo della residenza quale criterio prevalente per la formazione delle graduatorie di ammissione non consente di valorizzare situazioni particolari, quali quella sopra descritta, nella quale vi sono fratelli che già frequentano quella certa scuola, oppure quelle in cui sussistono condizioni fisiche o psichiche particolari.

La circostanza poi che, al contrario, il Comune di Bologna non usasse rigidamente il criterio della residenza determinava una discrepanza nella formazione delle graduatorie tra territori limitrofi.

La Direzione Didattica mi faceva allora presente che questi criteri erano stati adottati su espressa richiesta del Comune di Casalecchio di Reno, stante la difficoltà di inserire tutti i bambini residenti nel comune.

La stessa Direzione però, recependo le mie perplessità, dava prova di grande apertura e sensibilità nel rivalutare la posizione del minore, e si dichiarava disponibile a fare una eccezione per il caso di specie, collocando il bimbo al 2° posto nella lista di attesa, con ciò ammettendolo alla scuola materna.

L'Assessorato alla Scuola del Comune di Casalecchio di Reno non appariva altrettanto convinto della bontà della soluzione offerta dalla Direzione Didattica, ma, al contrario, esprimeva alcune perplessità circa la valutazione che della stessa poteva essere data dai genitori di minori che, pur essendo residenti a Casalecchio, non erano stati ammessi alla scuola materna.

Replicavo allora che le esigenze specifiche, gravi e documentate, del bambino non potevano essere ignorate dalle Istituzioni, chiamate a temperare la rigidità delle regole e dei criteri con la possibilità dell'eccezione qualora necessaria per la particolarità del caso, proprio per realizzare una vera parità di condizioni.

Nel frattempo, avevo portato all'attenzione dell'Ufficio Scolastico Regionale l'esigenza che, nell'ambito del suo potere di coordinamento dell'esercizio delle funzioni pubbliche in materia, valutasse l'opportunità di intervenire presso le Direzioni didattiche competenti per un effettivo superamento delle disparità e delle conseguenze negative derivanti all'utenza dall'adozione di criteri difformi e contrastanti.

L'Ufficio mi ha fatto però presente in questi giorni che, benché avesse risolto simili problematiche fino a quando ne ha avuto la competenza, nel momento attuale è impossibilitato ad intervenire stante l'entrata in vigore del D.P.R. 275/1999, che ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche autonomia gestionale, organizzativa e didattica.

Una risposta che mi ha lasciato l'amaro in bocca...

- **Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Didattica di Castenaso (Bologna).**

N. 340/2002

In previsione dell'istituzione di una nuova sezione di scuola dell'infanzia, così da fare fronte a tutte le richieste presentate, una signora aveva fatto domanda per la propria bambina presso quella certa scuola.

Inopinatamente la signora apprendeva che la Direzione Didattica non intendeva più istituire la sezione supplementare, in quanto il numero di bambini interessati era insufficiente.

La signora mi esprimeva il suo disappunto per questa decisione, e faceva inoltre presente che, in ogni caso, la Direzione Didattica non aveva tenuto in alcun conto la scelta da lei espressa in via subordinata.

Chiedevo allora alla Direzione di valutare la possibilità di garantire comunque l'inserimento nella scuola d'infanzia di tutti i bambini aventi diritto, data la fondamentale importanza che riveste la scuola dell'infanzia nella promozione della formazione della personalità, nell'educazione e nell'acquisizione di capacità da parte dei minori.

La Direzione Didattica mi rispondeva a stretto giro di posta, evidenziando tutti gli sforzi profusi per risolvere il problema della signora e di tutti gli altri genitori nella stessa situazione, e mi comunicava che, con opportuni spostamenti, la sezione era stata istituita. Di conseguenza, tutti i bambini erano stati accolti nella scuola materna.

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Agenzia di Bologna.**

N. 132/2002

Una anziana signora aveva proposto ricorso per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

Nel 2001 il Tribunale di Bologna le aveva dato ragione; purtroppo, nel frattempo la signora era deceduta.

Nel giugno 2001 l'INPS aveva richiesto ai suoi eredi la documentazione occorrente per liquidarli ed entro alcuni giorni era stato presentato quanto occorrente.

Da allora gli interessati non avevano più avuto notizie.

Nel febbraio 2002 costoro si erano rivolti a me esasperati, per ottenere quanto dovuto.

Ho allora fatto presente la situazione all'Istituto, che prontamente ha disposto il pagamento spettante agli aventi diritto.

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Agenzia di San Giovanni in Persiceto (Bologna).**

N. 471/2002

Pervenivano dal Tribunale di Bologna, "per quanto eventualmente di competenza", alcune missive colà inviate da un cittadino il quale, con argomentazioni fumose e quasi farneticanti,

chiedeva Agenzia dell'INPS di San Giovanni in Persiceto svariati benefici previdenziali, in particolare la reversibilità della pensione di inabilità di una sorella deceduta nel 1993, nonché la pensione sociale.

Il richiedente aveva indirizzato tali missive al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, al Tribunale di Bologna e all'INPS.

Al riguardo l'Agenzia INPS di San Giovanni in Persiceto mi informava che l'interessato non aveva mai fatto domanda per ottenere la pensione di reversibilità della sorella e che, in ogni caso, non sussisteva assolutamente il diritto a tale prestazione, così come allo stesso non competeva la pensione sociale, dal momento che era già titolare di pensione INPDAP.

Comunicavo allora all'interessato la nota dell'Istituto, ricevendone in risposta una lettera sconclusionata, che minacciava il ricorso al Segretariato Generale della Repubblica nonché al Tribunale di Bologna nei miei confronti.

Nello stesso periodo, ricevevo dal Tribunale di Bologna, sempre inviate per quanto eventualmente di competenze, altre lettere simili, indirizzate anche all'Agenzia INPS, contenenti analoghe richieste di benefici previdenziali: tutte le lettere, pur essendo firmate da altre persone, apparivano chiaramente scritte con la stessa macchina e con analoghe argomentazioni sconclusionate.

Per tentare di chiarire le posizioni rivendicate ho telefonato ad alcuni dei richiedenti, riscontrando situazioni al limite della truffa. Infatti le missive, predisposte sempre dallo stesso soggetto, richiedevano benefici previdenziali infondati: in un caso, in cui si pretendeva di ottenere l'indennità di accompagnamento, addirittura non era mai stata presentata la relativa istanza.

Ho poi appreso che, a cagione di queste missive, l'Agenzia era stata oggetto di ispezioni, a seguito delle quali era stata riconosciuta la sua assoluta correttezza.

Ho ritenuto opportuno evidenziare questo caso perché emblematico di situazioni, meno infrequenti di quanto si possa ritenere, nelle quali la pubblica amministrazione, fatta oggetto di persecuzioni da parte di soggetti di ridotte capacità mentali o che non hanno niente da perdere, deve impiegare tempo ed energie che potrebbero essere utilizzate per i propri fini istituzionali nel tentativo di apprestare una efficace difesa contro questi comportamenti molesti.

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede di Ravenna.**

N. 815

Un legale del Foro di Ravenna mi chiedeva il riesame del diniego tacito all'accesso opposto dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale – Sede di Ravenna.

La sua richiesta nasceva dalla mancata esecuzione, nonostante vari pignoramenti, di un decreto ingiuntivo a carico di un cittadino ravennate e dall'esigenza di accedere agli atti dell'INPS per individuare il datore di lavoro del debitore stesso, e poter così effettuare il pignoramento del quinto dello stipendio.

Nella richiesta venivano sottolineate le ragioni giuridicamente rilevanti che la supportavano.

L'Istituto faceva allora presente al legale che di ciò aveva informato l'interessato: qualora lo stesso non si fosse opposto entro 20 giorni, l'accesso sarebbe stato consentito.

Mentre ancora non era decorso il termine, il Dirigente che si era occupato della pratica veniva trasferito, e il Dirigente subentrato inviava al debitore una nuova ed identica lettera informativa.

Ciò nonostante, il debitore non faceva pervenire alcuna opposizione.

A questo punto, mentre il legale si aspettava finalmente di ottenere l'accesso, il Dirigente lo informava oralmente che non lo avrebbe concesso.

Valutate le argomentazioni, ed evidenziato che l'interessato, benché ripetutamente interpellato, non si era opposto, chiedevo all'Istituto di autorizzare l'accesso ai propri atti.

In risposta, l'Istituto persisteva nel proprio diniego, ritenendo che l'oggetto della richiesta rientrasse nelle informazioni sottratte all'accesso, così come individuate nel Regolamento per la disciplina del diritto di accesso adottato dall'Istituto.

In particolare, l'Istituto dichiarava che nel predetto Regolamento viene espressamente escluso l'accesso relativamente ad atti e documenti attinenti all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto contributivo INPS – datori di lavoro.

L'Istituto affermava, inoltre, di aver informato l'interessato al fine di acquisire un suo eventuale consenso, in difetto del quale non era possibile desumere un consenso.

Come ho già osservato in occasione di precedenti relazioni, la competenza attribuita al Difensore civico in materia di accesso ai documenti appare scarsamente incisiva qualora l'amministrazione non ritenga di collaborare, ma si limiti a controbattere le motivazioni sostenute dal Difensore civico, con ciò confermando la determinazione originaria.

Nel caso di specie è avvenuto appunto questo: l'Istituto ha dato all'interpello dell'interessato previsto dall'art.17, 4° comma, del Regolamento, una interpretazione fuorviante. La norma infatti recita: *“Quando la richiesta di accesso riguardi i documenti indicati nell'art.8 comma 5 lett. d) del DPR 27.6.92 n. 352, il responsabile del procedimento di accesso informa immediatamente della richiesta di accesso pervenutagli il titolare dell'interesse alla riservatezza della informazione, anche ai fini di un suo eventuale intervento nel procedimento stesso, ai sensi dell'art.10 della L. 241/90.”*

Appunto in attuazione di questa previsione, le due note di interpello inviate dall'INPS all'interessato concludevano che, se lo stesso non avesse fatto pervenire all'ufficio alcuna comunicazione nel termine di 20 giorni dalla ricezione del predetto invito, l'Istituto avrebbe portato a conoscenza del richiedente la notizia richiesta.

In conclusione, né il 4° comma dell'art.17 citato, né il tenore della lettera di interpello inviata dall'Istituto, consentivano di attribuire al silenzio un valore di diniego, ma all'opposto lo dovevano qualificare come assenso.

Comunicavo, allora, allo studio legale che, pur non condividendo le motivazioni addotte dall'Istituto, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso dovevo considerare concluso il mio intervento.

- **Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti Dell'Amministrazione Pubblica – Sede di Bologna.**
N. 80/2002

A seguito del decesso dell'ex marito, avvenuto nel 1994, la moglie divorziata ricorreva al Tribunale di Bologna per ottenere il riconoscimento della quota di pensione di reversibilità a lei spettante da parte di INPDAP e ENPALS, Enti che avevano riconosciuto il diritto a pensione solamente alla seconda moglie del defunto.

Nel 1999 il Tribunale attribuiva alla ricorrente il 50% della pensione di reversibilità con decorrenza dalla data di attribuzione alla seconda moglie, e con obbligo per gli Enti erogatori di provvedere alla corresponsione diretta dei trattamenti pensionistici a lei spettanti.

Mentre l'ENPALS provvedeva a corrispondere integralmente quanto spettante alla stessa a decorrere dal 1994, l'INPDAP dava esecuzione alla sentenza solamente a decorrere dalla data di notifica della pronuncia giudiziaria, ritenendo che –in base alla consolidata giurisprudenza in materia- le somme arretrate spettanti alla prima moglie per il periodo pregresso (quantificate in oltre cinquanta milioni) dovessero essere pagate dalla seconda moglie.

Nonostante le reiterate insistenze dell'interessata, l'Istituto non recedeva dalle proprie decisioni.

Intervenivo allora, a richiesta della predetta, per ribadire che la giurisprudenza invocata dall'Istituto concerneva le fattispecie nelle quali la sentenza del giudice non aveva indicato la data di decorrenza della corresponsione diretta da parte dell'Ente: del tutto diverso era però il caso di specie, nel quale il Tribunale aveva espressamente posto a carico dell'Istituto l'obbligo di corrispondere direttamente alla prima moglie il trattamento pensionistico fin dalla data del suo riconoscimento.

Non a caso, sottolineavo, l'ENPALS, tenuto ad analogo obbligo, non aveva sollevato alcuna difficoltà ad ottemperare integralmente al giudicato.

L'Istituto però persisteva nel suo diniego.

A questo punto, riscontrato che la posizione assunta dall'INPDAP era suscettibile di determinare un grave pregiudizio all'interessata (è intuibile, infatti, la differenza che corre tra la realizzazione di un diritto di credito a carico di un Ente pubblico e, invece, la prospettiva di richiedere tale importo ad un soggetto privato) sottoponevo il caso all'esame della Sede Centrale di Roma.

Purtroppo quest'ultima non rispondeva, nonostante le mie sollecitazioni.

Per fortuna dell'interessata, e con mio grande sollievo, apprendevo che, nel frattempo, era intervenuto un accordo tra le due parti, e che, di conseguenza, la vicenda era da ritenersi chiusa.

- **Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - Sede di Ravenna.**

N. 337/2002

Una infermiera a riposo mi chiedeva di aiutarla per ottenere l'accoglimento della sua domanda, inviata nel 1999 all'INPDAP di Ravenna, diretta ad ottenere il riconoscimento del riscatto di un corso di specializzazione.

Essa infatti aveva ripetutamente prodotto tutta la documentazione necessaria, aveva ripetutamente sollecitato l'Istituto previdenziale, ma sempre invano.

Chiedevo allora all'INPDAP di farmi sapere quanto tempo ancora occorreva per arrivare ad una conclusione dell'annosa pratica.

Dopo alcuni solleciti, l'Istituto mi faceva presente che tale riconoscimento sarebbe potuto avvenire soltanto in sede di liquidazione del trattamento di pensione definitiva.

Chiedevo all'Istituto che allora mi facesse sapere quanto tempo ancora occorreva per definire il provvedimento di pensione definitiva.

L'Istituto mi rispondeva che era impossibilitato a provvedere perché non erano pervenuti dall'Ente di appartenenza i documenti necessari.

La signora però contestava questa affermazione, ed inviava a me e all'Istituto copia della raccomandata con la quale, nel 2000, l'Azienda USL di Ravenna aveva inviato all'INPDAP di Ravenna la domanda e tutta la documentazione occorrente per la liquidazione della pensione.

Di nuovo sollecitavo l'INPDAP e, infine, nell'agosto, l'Istituto mi comunicava l'avvenuta determinazione della pensione definitiva.

- **Ordine degli Architetti della Provincia di Modena.**

N. 528/2002

Su richiesta del legale rappresentante di una ditta che svolge ricerche di mercato, sono intervenuta presso l'Ordine degli Architetti della Provincia di Modena in virtù della natura giuridica di enti pubblici riconosciuta agli Ordini e Collegi professionali dalla costante giurisprudenza della Corte dei Conti.

La questione verteva sul diniego al rilascio di copia dell'elenco degli iscritti, opposto all'interessato da parte dell'Ordine degli Architetti.

Intervenire presso l'Ordine precisando che, a mio avviso, l'elenco degli iscritti, al pari dell'Albo, è da considerare quale documento pubblico e non certo riservato, e che, di conseguenza, doveva esserne consentito l'accesso.

L'Ordine degli Architetti mi comunicava che, al momento, l'Albo non era disponibile in quanto in fase di revisione; che peraltro presso la sede dell'Ordine stesso era a disposizione per la consultazione (ed a richiesta per il rilascio di copia fotostatica) l'elenco degli iscritti; che l'Albo edizione 2001 era liberamente consultabile presso tutti gli Ordini e presso gli enti e pubblici uffici a cui era stato a suo tempo inviato; che le etichette con indirizzo prestampato richieste dalla ditta venivano fornite su motivata richiesta per tutte le iniziative culturali patrocinate od approvate dal Consiglio dell'Ordine, mentre non venivano rilasciate per fini commerciali, pubblicitari od altro, e ciò anche su richiesta degli iscritti.

L'Ordine mi precisava, infine, che la richiesta a suo tempo presentata dalla ditta non portava alcuna firma ma solo la sigla della ditta, e che la stessa era motivata con un generico scopo commerciale, senza ulteriori precisazioni.

Per tali motivi, l'Ordine riteneva di non dover corrispondere alla richiesta, sia in considerazione del tono usato dal richiedente e sia anche per motivi organizzativi e di disponibilità di personale: lo stesso Ordine ribadiva, peraltro, che l'interessato ben sapeva di potersi recare presso la sua sede per consultare l'Albo o l'elenco degli iscritti ed ottenerne fotocopie dietro pagamento dei diritti di segreteria.

Le argomentazioni a sostegno del diniego non mi sembravano convincenti, in quanto la ditta si era limitata a richiedere l'elenco degli iscritti, e non etichette con indirizzo prestampato degli stessi. Essa inoltre aveva fatto una richiesta ragionevole, essendo la sua sede in provincia di Rimini, pertanto è evidente che sarebbe stato oneroso e scomodo recarsi a Modena unicamente per ricevere quanto poteva esserle inviato per posta.

Comunicavo pertanto all'Ordine che, stante la sua natura pubblica, confermata dal Garante per la tutela dei dati personali, a mio avviso esso era tenuto al rilascio di copia della documentazione richiesta, e allo scopo invitavo il Presidente a provvedere all'invio nel termine di trenta giorni.

La vicenda si è risolta positivamente con l'invio della documentazione alla società richiedente.

9. Alcuni degli interventi più significativi svolti nei confronti di altre pubbliche Amministrazioni ed Enti diversi presenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 2 dell'art.2 della L. R. n. 15 del 1995.

Ho qui evidenziato alcuni degli interventi attuati in esecuzione del principio di collaborazione con tutte le pubbliche Amministrazioni previsto al comma 2 dell'art.2 della L. R. n. 15 del 1995.